

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Corecom, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.

Art. 4.

Incompatibilità

1. I componenti del Corecom sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; presidente di amministrazione provinciale, presidente, direttore o amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del Corecom.

2. Ciascun componente del Corecom è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Corecom ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

Decadenza

1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del Corecom medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti del Corecom decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.

3. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede, sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del Corecom, alla contestazione all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Corecom e all'Autorità.

6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom medesimo.

Art. 6.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Corecom stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Corecom sono presentate, direttamente dall'interessato, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Corecom:

- a) rappresenta il Corecom e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Corecom, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 8.

Regolamento e codice etico

1. Entro un mese dall'insediamento il Corecom, con regolamento interno, definisce il proprio funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Sino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento già in uso al Comitato di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione).

3. Il Corecom approva altresì un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 9.

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente e ai componenti del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui il Presidente del Corecom sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del Corecom si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del Corecom.

4. Ai componenti del Corecom che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Corecom è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.

5. Ai componenti del Corecom che su incarico del Corecom, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Corecom medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

Capo II FUNZIONI DEL CORECOM

Art. 10.

Funzioni

1. Il Corecom è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/1997.

Art. 11.

Funzioni delegate

1. Il Corecom svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e del "Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni" di cui all'allegato A alla deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/1997, possono essere delegate al Corecom le funzioni di seguito elencate:

a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di Comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;

4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 1;

- 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
- 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 3;
- 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 4;
- 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;
- 9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 8;
- 10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
- 11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;
- d) funzioni istruttorie, in materia di:
 - 1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 9;
 - 2) controversie tra Ente gestore del servizio di telecomunicazione ed utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.

Art. 12.

Conferimento della delega

1. Le funzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono delegate al Corecom mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle medesime.

2. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Corecom nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Corecom e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui alle funzioni delegate. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 13.

Esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Corecom nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità, avvalendosi, in piena autonomia ed indipendenza, delle strutture funzionali di cui all'articolo 17.

2. Nell'esercizio della delega il Corecom può avvalersi degli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento indicato all'articolo 1.

Art. 14.

Funzioni proprie

1. Il Corecom svolge le funzioni proprie di seguito elencate:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della legge

n. 249/1997, nonché sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione territoriale e ambientale;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

3) cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelesive, di imprese di editoria locale e di comunicazione, operanti nella regione;

4) monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), presentando rapporti periodici;

5) predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;

b) funzioni gestionali:

1) collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici all'interno del Sistema Informativo Regionale Ambientale, in armonia con le previsioni normative nazionali e regionali di settore;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelesive e di editoria locale, istituito ai sensi della legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale), ed è altresì autorizzato a diffonderne i contenuti;

4) in collaborazione con gli organi regionali può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura e ne cura la pubblicazione;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Le modalità di collaborazione verranno precisate nei provvedimenti regionali da adottarsi in materia di tutela ambientale e protezione dall'inquinamento elettromagnetico.

Art. 15.

Programmazione delle attività del Corecom

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed alla Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom presenta agli organi della Regione e all'Autorità, per la parte concernente le funzioni da essa delegate:

a) una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

3. Il Corecom, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16.

Collaborazione con i Comuni

1. I Comuni comunicano al Corecom i provvedimenti di rispettiva competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonché gli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

2. Il Corecom collabora con l'ARPA, i comuni e le amministrazioni provinciali, nell'attività di controllo e vigilanza nel rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle radiofrequenze e delle emissioni elettromagnetiche.

Capo III

NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

Art. 17.

Dotazione organica

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere dell'Autorità, apportando le necessarie variazioni in aumento alla dotazione organica del Consiglio regionale vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione (Corecoin) di cui alla legge regionale n. 1/1997, eventualmente integrato dal personale del Ministero delle comunicazioni e dell'Ente Poste italiane trasferito ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale procede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti disposti dagli articoli di bilancio del Consiglio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nel Bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), come apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni del Corecom

Art. 20.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 1/1997.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 gennaio 2001

Il Presidente

ENZO GHIGO

LEGGE REGIONALE del 22 gennaio 2001, n. 2

Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della regione Calabria 26 gennaio 2001, n. 8

Art. 1.

Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Consiglio regionale della Calabria, nel rispetto del pluralismo e della concorrenza, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali, linguistiche e religiose, promuove ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il potenziamento delle comunicazioni nella Regione.

2. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito denominato "Corecom Calabria", quale organo con funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, nonché funzionalmente organo, nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 249 del 31 luglio 1997, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Corecom - Calabria assicura in ambito regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

2. Il Corecom - Calabria esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale e, come funzioni delegate, quelle di competenza dell'Autorità dalla stessa delegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97, mediante la stipula di apposite Convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Corecom - Calabria, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53/99 del 28 aprile 1999 nonché le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.

Art. 3.

Funzioni proprie

1. Il Corecom - Calabria, svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale:

1) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 lettera a), nn. 1 e 2 della legge n. 249/97, avuto riguardo alla definizione dei bacini d'utenza ed alla localizzazione comune dei relativi impianti;

2) esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/97;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti private locali per la pubblicità;

5) su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa Calabria, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale;

c) funzioni di controllo:

1) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Art. 4.

Funzioni delegate

1. Il Corecom - Calabria esercita, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con l'Autorità di cui al comma 2 del precedente articolo 2, le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 5, della legge n. 249 del 1997;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 7, della legge n. 249/97;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 2, della legge n. 249/97;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 12, della legge n. 249/97;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 10, della legge n. 249/97;

b) Funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 5 della legge n. 249/97;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 13, della legge n. 249/97;

c) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 3, della legge n. 249/97;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 8 della legge n. 249/97;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 15 della legge n. 249/97;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 1 della legge n. 249/97;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 3, della legge n. 249/97;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 4, della legge n. 249/97;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 6, della legge n. 249/97;

9) rispetto delle norme in materia di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 8 della legge 249/97 la cui procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente;

10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 12 della legge n. 249/97;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2 della legge n. 249/97;

d) Funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 9, della legge n. 249/97;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 10, della legge n. 249/97.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Corecom - Calabria nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad essa affidati dalla legge n. 249/97.

3. Nell'esercizio della delega, il Corecom - Calabria può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

4. Il Corecom - Calabria esercita, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Autorità, le funzioni che la stessa Autorità potrà delegare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione n. 53/99.

5. Le competenze attualmente svolte dal Comitato regionale radiotelevisivo sono attribuite al Corecom - Calabria.

Art. 5.

Composizione - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Corecom - Calabria è composto da cinque membri, compreso il Presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano

competenze ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea documentazione acquisita e valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. I componenti del Corecom - Calabria sono eletti dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Corecom - Calabria, il Consiglio procede con due distinte votazioni all'elezione tra di essi del Presidente, del vice Presidente e del Segretario:

a) con la prima si eleggono, contestualmente e con una preferenza, il Presidente e il Vicepresidente; risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per voti ottenuti; a parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.

b) con la seconda votazione si procede all'elezione del Segretario e risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

4. Il Presidente ed i membri del Corecom - Calabria sono nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili.

5. Al Corecom - Calabria si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di proroga degli organi di amministrazione.

6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del Corecom - Calabria, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al precedente comma 4.

7. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del Corecom - Calabria.

Art. 6.

Incompatibilità e decadenza

1. I membri del Corecom - Calabria non possono, pena la decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i seguenti incarichi:

a) politici: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; membro di nomina governativa, o parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali alla presidenza o direzione di Enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi di qualsiasi livello istituzionale, politico e amministrativo o di rappresentanza in partiti politici.

b) economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;

3. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma 1, se eletti a membri del Corecom - Calabria, devono rimuovere le condizioni di incompatibilità prima del decreto di nomina del Presidente del Consiglio regionale.

4. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di membro del Corecom - Calabria.

5. Decadono altresì dall'incarico i membri del Corecom - Calabria qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare. Il Presidente del Corecom - Calabria è tenuto a dare comunicazione della decadenza al Presidente del Consiglio regionale.

6. Ove i membri del Corecom - Calabria dovessero venire a trovarsi nel corso del mandato in una delle cause d'incompatibilità di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio regionale procede alla loro

contestazione con il contestuale invito a far cessare la causa d'incompatibilità o a formulare osservazioni e controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.

7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;

b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi.

8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Corecom - Calabria e dell'Autorità.

9. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom - Calabria.

Art. 7.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei membri del Corecom - Calabria sono irrevocabili e vengono presentate, tramite il suo Presidente, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Le dimissioni da Presidente, Vicepresidente e Segretario del Corecom - Calabria sono presentate direttamente dagli interessati al Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, l'elezione dei nuovi membri da scegliersi tra i candidati già ritenuti idonei, ovvero del nuovo Presidente, Vicepresidente e Segretario, informando l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

4. I membri dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.

Art. 8.

Presidenza

1. Il Presidente rappresenta il Corecom - Calabria, convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno, presiede le sedute, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, nonché cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 9.

Autonomia organizzativa

1. Il Corecom - Calabria adotta, a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per definire l'organizzazione generale, disciplinare le modalità di convocazione delle riunioni, delle votazioni e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Corecom - Calabria è tenuto ad osservare il Codice etico allegato alla presente legge, con la lettera A).

3. Il Corecom - Calabria, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita struttura, funzionalmente dipendente dal Presidente del Corecom - Calabria.

4. Il personale del Corecom - Calabria è inquadrato nel ruolo del personale del Consiglio regionale con dotazione organica separata.

5. L'organico, le procedure di inquadramento e di mobilità del personale del Corecom - Calabria, sono definiti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il Presidente del Corecom, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.

6. A seguito della determinazione organica, il reclutamento del personale di ruolo del Corecom - Calabria avviene prioritariamente a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10.

Programmazione

1. Il Corecom - Calabria presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, unitamente al relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom - Calabria predispone una relazione, sia agli organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, di cui viene data pubblicità negli organi di informazione del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 11.

Rapporti con le istituzioni

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge il Corecom - Calabria collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni.

2. Il Corecom - Calabria intrattiene rapporti con i Corecom delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alla loro attività.

Art. 12.

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Corecom - Calabria nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità di cui alla deliberazione n. 52/1999 del 28 aprile 1999, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/97, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al Corecom - Calabria, nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al precedente articolo 4.

Art. 13.

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente del Corecom - Calabria è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari all'ottanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

2. Ai componenti del Corecom - Calabria è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

3. Ai componenti del Corecom - Calabria che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta previsti per i consiglieri regionali.

Art. 14.

Registro regionale delle imprese radiotelevisive

1. Presso il Corecom - Calabria è istituito il Registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte:

- a) le emittenti radiofoniche e televisive;
- b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
- c) le concessionarie di pubblicità locale.

2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito regolamento che il Corecom - Calabria dovrà emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento.

3. L'iscrizione al Registro regionale delle imprese radiotelevisive è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze che la Regione potrà erogare nel settore.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il Corecom - Calabria dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale denominato "Spese per il funzionamento del Corecom - Calabria".

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Corecom - Calabria dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle Convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, che sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 16.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri e dell'Ufficio di presidenza del Corecom - Calabria.

2. Ove il Consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il Corecom - Calabria ed il suo Ufficio di presidenza è eletto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro i successivi sette giorni.

3. Nelle more dell'elezione del Corecom - Calabria, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 13, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 28 marzo 1994, n. 12, recante: "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" fatto salvo quanto previsto nell'articolo 16 della presente legge.

ALLEGATO A

CODICE ETICO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice operano nei confronti dei componenti del Corecom - Calabria.
2. L'accettazione della designazione all'incarico di componente del Corecom - Calabria deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il designato si obbliga ad osservare le disposizioni del presente codice.

Art. 2.

Principi generali

1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del Corecom - Calabria è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni.

Art. 3.

Comportamento durante l'attività

1. I componenti del Corecom - Calabria svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.
2. Il comportamento dei componenti è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il Corecom - Calabria e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essi svolta.

Art. 4.

Doveri d'imparzialità

1. I componenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti il componente non assume impegni, né fa promesse ovvero dà rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del Corecom - Calabria.
3. Il componente non assume incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni del Corecom - Calabria.

Art. 5.

Conflitto di interessi - Obbligo di astensione

1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
2. I componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

Art. 6.

Obbligo di riservatezza

1. Il Presidente e i componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza.

Art. 7.

Rapporti con i mezzi di informazione

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente e dai componenti.
 2. L'orientamento del Corecom - Calabria sulle materie di competenza è espresso mediante comunicazioni ufficiali.
 3. Il componente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del Corecom - Calabria.
 4. Il componente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del Corecom - Calabria.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 gennaio 2001

Il Presidente
GIUSEPPE CHIARAVALLOTTI